



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 124 del 28/05/2020

MISURE COMUNALI URGENTI IN MATERIA DI TRIBUTI MINORI (TOSAP E ICP) IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **14:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

| Nome | Ruolo | Presente | Assente |
|--------------------------|--------------|----------|---------|
| AMANTE MARCELLO PASQUALE | Sindaco | Si | |
| GIACCARI MARIA | Vice Sindaco | Si | |
| DETTU' CRISTINA | Assessore | Si | |
| MAURO NICOLA | Assessore | Si | |
| PALUMBO ANTONIO | Assessore | Si | |
| TUNDO LOREDANA | Assessore | Si | |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Totale Presenti: 6 | Totale Assenti: 0 |
|---------------------------|--------------------------|

Presiede la seduta **Il Sindaco AMANTE MARCELLO PASQUALE**

Partecipa **Il Segretario Generale Dott. Fabio Bolognino**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

su relazione del Sindaco, che propone l'approvazione del presente atto, sulla base dell'istruttoria del responsabile dell'Area Tributi:

Premesso:

che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30/01/2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, successivamente valutandola quale pandemia lo scorso 11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

che, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

che, con decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

che, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo del virus e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con distinti e successivi decreti emanati nel corso del tempo sulla base all'evolversi della situazione epidemiologica, ha stabilito apposite misure attuative urgenti finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

che, in particolare, le misure di contenimento del contagio emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sin dai primi giorni di marzo 2020, per le cd. *zone rosse*, sono state progressivamente e rapidamente estese all'intero territorio nazionale ed hanno comportato limitazioni, restrizioni, divieti, sospensioni di attività e/o particolari limitazioni per esercizi pubblici ed attività commerciali, ancorate a criteri di capienza tenuto conto delle dimensioni e caratteristiche dei locali, con contingentamento degli accessi e della possibilità di fruizione da parte degli avventori/clienti, ovvero limiti inderogabili agli orari di apertura, fino a giungere al definitivo *lockdown*;

che le suddette misure di contenimento hanno inesorabilmente avuto notevoli impatti negativi sul tessuto economico e produttivo locale e, conseguentemente, sulle famiglie ed imprese;

che il predetto decreto-legge n. 6/2020 è stato successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4), con il quale sono state stabilite nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

che, in ragione di quanto innanzi, il Governo valutata la straordinarietà delle circostanze e la necessità e l'urgenza di contenere gli effetti negativi dell'epidemia da COVID-19, è intervenuto per sostenere il tessuto socio-economico nazionale, anche con misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

che, in particolare, fra le diverse iniziative a sostegno degli operatori economici, sono state previste misure volte alla sospensione degli obblighi di versamento per tributi e imposte ed alla semplificazione amministrativa, nonché specifici interventi di incentivi fiscali, economici e di altra natura;

che, a motivo delle circostanze evidenziate, e tenuto conto degli effetti pervasivi delle misure dirette a fronteggiare l'emergenza COVID-19, l'Amministrazione comunale – come, peraltro, già esplicitato nella deliberazione di G.C. n. 64/2020 - intende porre in essere ogni utile iniziativa, di natura temporanea ed eccezionale, volta a ridurre l'impatto economico dell'emergenza ed a contenere gli effetti negativi di tale contingente situazione, connotata da caratteri di assoluta straordinarietà;

Considerato, in detta prospettiva:

che le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno comportato nella Fase 1 la sospensione delle attività produttive in generale e, quindi, anche di quelle correlate all'esercizio di attività su suolo pubblico, nella specie di quelle ricettive, di ristorazione e di commercio su aree pubbliche;

che la ripresa programmata delle attività commerciali prevista dal DPCM 17/05/2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia n. 237/2020, è fortemente incisa da espresse prescrizioni vincolanti, afferenti, tra le altre, all'imposizione di obblighi in materia di distanza di sicurezza minima interpersonale, sicché il ritorno all'ordinarietà potrà avvenire solo in maniera graduale;

che le prescrizioni imposte inducono, quindi, un ulteriore elemento di criticità per il riavvio delle attività produttive e richiedono, pertanto, l'adozione di misure compensative per supportare ed agevolare lo svolgimento delle attività, nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica, in vigenza dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, attualmente stabilito sino al 31/07/2020;

Rilevato e dato atto:

che l'art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) – pubblicato sulla G.U. 128 del 19/05/2020 – S.O. n. 21 – recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ha previsto al comma 1 per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, l'esonero dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, a fronte del quale è previsto un ristoro in favore dei comuni delle minori entrate, mediante costituzione di un apposito fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartirsi tra gli enti interessati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto;

Richiamato che, con deliberazione della G.C. n. 115 del 20/05/2020, al fine di promuovere ed agevolare la ripresa economica, in conseguenza dell'emergenza COVID-19, sono state impartite specifiche disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici a servizio delle attività esercitate con riferimento al periodo 18/05/2020 – 31/10/2020, demandando a successivo provvedimento le disposizioni in merito all'imposizione tributaria TOSAP e TARI;

Considerato che, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza sul tessuto economico e produttivo e muovere nella direzione del sostegno alla ripresa delle attività, è intendimento dell'Amministrazione:

- con riferimento all'Imposta Comunale sulla Pubblicità, disapplicare, limitatamente all'anno 2020, la maggiorazione del 20%, di cui all'art. 1, comma 919, della legge n. 145/2018, prevista per le sole superfici superiori al metro quadrato di cui alla deliberazione della G.C. n. 38 del 22/02/2019;
- con riferimento alla TOSAP, sostenere i titolari di concessioni o di autorizzazioni all'occupazione ed all'utilizzo del suolo pubblico per attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie), che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti adottati dalla Regione Puglia, esonerandoli dal pagamento della TOSAP anche con riferimento ai periodi di

sospensione imposti dal Governo, e dunque per i mesi di marzo ed aprile 2020;

Considerato, inoltre, con particolare riferimento alle attività di commercio su aree pubbliche:

che, se pur i vari DPCM nel tempo emanati hanno, comunque, sempre consentito lo svolgimento delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, tuttavia, durante il periodo di *lockdown*, l'affluenza al mercato settimanale del giovedì è stata notevolmente contenuta, se non addirittura azzerata - come risulta dalla relazione predisposta dal Comando di Polizia Municipale, in atti - a motivo dei divieti di spostamento imposti ai cittadini dai DPCM innanzi richiamati, sì da indurre gli operatori di settore ad astenersi dall'allestire i posteggi assegnati;

che, per le motivazioni dianzi riportate, si ritiene, pertanto, doveroso e necessario estendere l'esenzione dal pagamento della TOSAP a tutti i titolari di posteggio all'interno del mercato settimanale per il periodo marzo 2020 – maggio 2020;

Dato atto che il minor gettito derivante dall'adozione delle misure dianzi indicate sarà finanziato con le entrate generali della fiscalità locale;

Rilevato, inoltre,

con riguardo alla TOSAP:

- **che** l'art. 22, comma 2, del vigente "*Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa. Classificazione delle aree*", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 05.04.2004 e ss.mm.ii., dispone che le concessioni per occupazioni permanenti scadono alla data stabilita nell'apposito disciplinare, e se non indicata, al 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia la data di inizio dell'occupazione, con rinnovo automatico, qualora non intervenga formale disdetta entro il 31 ottobre precedente la scadenza;
- **che** l'art. 39, comma 5, del ridetto regolamento dispone che il versamento annuale della tassa dovuta negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno; inoltre, ai sensi del successivo comma 8, in presenza di variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, di tutte le occupazioni realizzate ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- **che** l'art. 50, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 507/1993 dispone che, qualora la tassa sia di importo superiore a Lire 500.000 (€ 258,23), può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

con riguardo alla ICP:

- **che** l'art. 29, comma 3, del vigente "*Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni*", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 52/2007 e ss.mm.ii., dispone che la dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti, che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine;
- **che** il successivo art. 31, comma 3, dispone che l'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno o in 4 rate trimestrali aventi scadenza al 31 marzo (1° e 2° rata), al 30 giugno (3° rata) ed al 30 settembre (4°rata), qualora l'importo annuale sia superiore ad € 1.549,37;

Richiamate le deliberazioni della G.C. n. 34 del 04/02/2020 e n. 64 del 11/03/2020, con le quali, anche in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica in argomento, è stato disposto il

differimento, per il corrente anno 2020, del termine per la presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione ICP e dei termini ordinari di pagamento dei tributi TOSAP e ICP, da ultimo, alla data del 31 maggio 2020;

Ritenuta la necessità di posticipare ulteriormente alla data del 31/07/2020 la scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione ICP, nonché la scadenza dei termini ordinari di pagamento dei tributi minori (TOSAP e ICP), ed inoltre consentire ai contribuenti che versino in condizioni di necessità, legate all'emergenza epidemiologica in atto, una eventuale rimodulazione delle rateizzazioni in corso, tenuto conto della situazione di straordinarietà determinata dalla emergenza sanitaria e del blocco delle attività;

Ravvisata la sussistenza di motivate e comprovate ragioni legittimanti, per il corrente esercizio finanziario, l'adozione delle misure straordinarie, temporanee e derogatorie sopra esplicitate, direttamente connesse e conseguenti all'eccezionalità della emergenza sanitaria ancora in atto;

Visto il Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni;

con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate in premessa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, ed al fine di mitigare gli effetti negativi connessi e conseguenti alle misure restrittive di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

1. di esonerare dal pagamento della TOSAP i titolari di concessioni o di autorizzazioni all'occupazione ed all'utilizzo del suolo pubblico a servizio di attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie) per il periodo di sospensione dell'attività imposto con DPCM dell'11 marzo 2020, e, in particolare per i mesi di marzo e aprile 2020, anche per favorirne la ripresa, dando atto, nel contempo, che dal 1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020 trova applicazione l'esonero previsto dall'art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) - pubblicato sulla G.U. 128 del 19/05/2020;
2. di esonerare, altresì, dal pagamento della TOSAP i titolari di concessioni o autorizzazioni permanenti per commercio su aree pubbliche all'interno del mercato settimanale per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
3. con riferimento alle nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciate in favore delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, di stabilire che, ferma l'applicazione dell'art. 181 del D.L. 19/05/2020, n. 34 per il periodo ivi indicato, il pagamento dell'importo dovuto a titolo di TOSAP per il periodo successivo sia effettuato entro il 1° dicembre 2020;
4. di disapplicare, con riferimento all'Imposta Comunale sulla Pubblicità, la maggiorazione del 20%, di cui all'art. 1, comma 919, della legge n. 145/2018, prevista per le sole superfici superiori al metro quadrato, di cui alla deliberazione della G.C. n. 38 del 22/02/2019,

limitatamente all'anno 2020;

5. di differire, per il corrente esercizio 2020, la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione ICP, nonché dei termini ordinari di pagamento dei tributi TOSAP e ICP alla data del 31 luglio 2020, eccezionalmente in deroga alle previsioni contenute nei relativi Regolamenti di disciplina dei singoli Tributi, ferma restando la possibilità per i contribuenti di adempiere spontaneamente anche prima della scadenza del suddetto termine, ove non ostino situazioni di necessità;
6. di stabilire, con riferimento alla TOSAP, che qualora l'importo dovuto risulti superiore ad € 258,23 il pagamento potrà essere effettuato in n. 4 rate aventi scadenza 31 luglio (1^ rata), 31 Agosto (2^ rata), 30 settembre (3^ rata) e 1° dicembre 2020 (4^ rata);
7. di stabilire, con riferimento all'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), che qualora l'importo dovuto risulti superiore ad € 1.549,37 il pagamento potrà essere effettuato in n. 4 rate aventi scadenza 31 luglio (1^ rata), 31 Agosto (2^ rata), 30 settembre (3^ rata) e 1° dicembre 2020 (4^ rata);
8. di consentire ai contribuenti che dovessero versare in condizioni di necessità, determinate e motivate dalle iniziative restrittive assunte a livello nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'eventuale rimodulazione delle rateizzazioni in corso;
9. di dare atto che il minor gettito derivante dall'adozione delle misure indicate ai punti 1., 2. e 4., stimato in € 19.500,00 a titolo di TOSAP ed € 11.900,00 a titolo di ICP determinata sulla base delle posizioni dichiarate, sarà finanziato con le entrate generali della fiscalità locale;
10. di demandare al Servizio Entrate e Riscossione l'adozione di tutti gli atti propedeutici all'elaborazione degli avvisi di pagamento TOSAP e ICP 2020, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto deliberativo.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

con separata ed unanime votazione resa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**Direzione Servizi Finanziari
Servizio Entrate e Riscossione**

**OGGETTO: MISURE COMUNALI URGENTI IN MATERIA DI TRIBUTI MINORI (TOSAP E ICP) IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero **31** del **28/05/2020**, **Direzione Servizi Finanziari Servizio Entrate e Riscossione**, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione.

Galatina, **28/05/2020**

Il Responsabile del Servizio
f.to **Dott. Fabio Bolognino**



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**Direzione Servizi Finanziari
Servizio Entrate e Riscossione**

**OGGETTO: MISURE COMUNALI URGENTI IN MATERIA DI TRIBUTI MINORI (TOSAP E ICP) IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero **31** del **28/05/2020**, **Direzione Servizi Finanziari Servizio Entrate e Riscossione**, **ATTESTA** la regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni.

Galatina, **28/05/2020**

Il Responsabile del Servizio
f.to **PATERA ANTONIO**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Bolognino)**

**Il Sindaco
(AMANTE MARCELLO PASQUALE)**

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- **Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)**

Galatina, lì

**Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Bolognino)**

